## **DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 29/2021**

# del 5 febbraio 2021

# che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/34]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 che rettifica la versione in lingua svedese dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (²).
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XV è così modificato:

- 1. al punto 12zze (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
  - "- **32020 R 1413**: regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 (GU L 326 dell'8.10.2020, pag. 1)."
- 2. dopo il punto 12zzzzzzk (Decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione) è inserito il punto seguente:
  - "12zzzzzzl. **32020 R 1435**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione, del 9 ottobre 2020, relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 331 del 12.10.2020, pag. 24)."

# Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2020/1413 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 326 dell'8.10.2020, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 331 del 12.10.2020, pag. 24.

<sup>\*</sup> Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.